Una interpretazione della normativa sul fermo amministrativo, favorevole alla categoria

Agenti, ganasce precluse sull'auto

Anche qui essenziale l'assenza di autonoma organizzazione

DI ATTILIO ROMANO E ANTONINO ROMANO

eni strumentali dell'imprenditore a rischio di pignoramento. È dubbio se il concessionario della riscossione possa agire con atti conservativi del credito erariale sulle autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio che, come noto, rappresentano strumento della «produzione» indispensabile per l'esercizio dell'attività di intermediazioni di beni e servizi.

La nozione di fermo amministrativo su beni mobili. L'articolo 86 del dpr 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001, prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 (ovvero il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza.

Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. Il contribuente sorpreso a circolare con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

In sostanza, la circolazione con mezzi sottoposti a fermo è vietata e sanzionata, come previsto col pagamento di una multa variabile da 714 euro a 2.859 euro (dal 1/1/09) nonché con la confisca del mezzo.

È altresì precisato che il Concessionario è tenuto a inviare al contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l'avvertenza che, se non si procede al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni da tale comunicazione, si provvederà all'iscrizione del fermo del veicolo nei pubblici registri (preavviso di fermo).

In questa ipotesi, il concessionario della riscossione potrà fare ricorso alle c.d. «ganasce fiscali» che, fisicamente, impediscono al contribuente moroso di poter utilizzare il mezzo di trasporto.

Giudizio esecutivo ordinario. In termini generali, il codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono dei limiti alla pignorabilità. L'articolo 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili, mentre il successivo articolo 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili.

In particolare, il terzo comma di tale previsione prevede che «... Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro...»

Il «bene strumentale» dell'agente di commercio.

contatta il numero verde Federagenti 800.970.976

Vanno verificate le conseguenze derivanti dal fermo amministrativo relativamente all'autovettura che costituisce bene strumentale per l'agente e il rappresentante di commercio. È caso per esempio, di una rappresentante di commercio che, avendo maturato debiti erariali, per mancato pagamento del bollo auto, sia raggiunta da un preavviso di fermo amministrativo sul mezzo di trasporto.

A tal proposito attenta dottrina () prospetta che a tale fattispecie siano applicabili i limiti di impignorabilità dei beni stabiliti dall'articolo 515, comma terzo, per giudizi esecutivi ordinari.

Non sussisterebbe, quindi, alcuna previsione o limite alle azioni esecutive sui beni strumentali dell'agente di commercio (mezzo di trasporto) destinato all'esercizio dell'attività di intermediazione se:

a) il debitore è costituito in forma societaria;

b) nell'ambito dell'attività risulti prevalente il capitale investito rispetto al lavoro.

Una soluzione diversa può essere ipotizzata qualora nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, svolta sotto di forma di ditta individuale, risulti prevalente la componente lavoro rispetto a quella del capitale e il bene oggetto di fermo sia un bene strettamente indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Parrebbe questo il caso dell'attività economica esercitata dall'agente di commercio, ove assume prevalenza l'apporto personale nell'esercizio dell'impresa e l'autovettura costituisce

un mezzo indispensabile per l'attività medesima.

In tale direzione, occorre quindi valutare l'esistenza della cd. «autonoma organizzazione» di beni e persone la cui assenza determina l'esonero dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'esistenza di autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività d'impresa impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plurime accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività' anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Relativamente all'applicazione dell'Irap agli agenti di commercio, si è più volte espressa, in senso negativo, la Suprema corte di cassazione che con le sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009, ha affermato che l'esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario, che risultano soggette alla disciplina del reddito d'impresa e non a quella del reddito autonomo, possono essere escluse dall'Irap qualora l'attività risulti non

autonomamente organizzata. A seguito delle statuizioni dei giudici di Piazza Cavour, con la circolare del 28 maggio 2010, n. 28/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti riguardanti l'assoggettabilità all'Irap di agenti di commercio e promotori finanziari. Secondo quanto indicato dalla circolare, anche per questi soggetti vi è la necessità di valutare in concreto l'esistenza o meno di autonoma organizzazione.

Conclusioni. In definitiva, è controverso se il fermo amministrativo (e le conseguenti azioni esecutive) sul mezzo di trasporto dell'agente di commercio, su cui gravano debiti tributari e/o previdenziali, possa essere legittimamente disposto da parte dell'Ente di riscossione.

A nostro parere, e in virtù degli insegnamenti della Corte di cassazione forniti in materia di dell'Irap, esistono motivate ragioni che inducono a ritenere assente l'autonoma organizzazione e prevalente il lavoro rispetto al capitale nell'esercizio dell'attività e quindi applicabili le preclusioni alla pignorabilità dei beni strumentali di cui all'articolo 515, comma terzo, del codice di procedura civile.

Prosegue il referendum sull'Enasarco

Visto l'interesse suscitato all'interno della categoria, continuate a votare il Referendum sull'Enasarco compilando il coupon che trovate nel notiziario Federagenti di questo mese e inviatelo al sindacato via fax al numero 06/51530536 o via mail a: info@federagenti.org





Pagina a cura della Federagenti Cisal

FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI, INTERMEDIARI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Sede nazionale: Via Baldovinotti 83, 00142 Roma

Via Baldovinetti 83, 00142 Roma.
Tel. 06.51530121 - Fax 06.51530536
E-mail info@federagenti.org
Conteggi on line indennità di fine rapporto
e contributi Enasarco: www.federagenti.org

SOFTWARE conteggio indennita fine rapporto per agenti e rappresentanti di commercio Un prezioso strumento che consente il calcolo e la stampa di tutte le indennità di fine rapporto previste dalla vigente normativa. Creato da esperti del settore e pensato in particolare per consulenti del lavoro, commercialisti ed avvocati Prova la demo gratuita su www.federagenti.org Per acquistare il programma (con licenza di uso di 365 giorni)